



V 3.0_i, 01.01.2016

N. registrazione/dossier: 212.0-00149/00024/00005/00005/00003

Impianti a fune

Direttiva 4:

Manutenzione e trasformazione



N. registrazione/dossier: 212.0-00149/00024/00005/00005/00003

Dati editoriali

Editore: Ufficio federale dei trasporti, 3003 Berna

Autori: Vedi allegato 3
Traduttore, lettore: Gilberto D'Angelo/Maria Dickenmann

Nome del file: Direttiva 4 – Manutenzione e trasformazione_V 3.0_i
(pubblicato in PDF)

Livello piano Q: RL, pubblico
Link QM-SI: [QM-Doku Liste 7 Bau- und Betriebsbewilligungen Seilbahnanlagen](#)
Campo d'applicazione: Processi UFT 412.0 – 412.9 PAP/PAE
Diffusione: Pubblicazione sul sito internet dell'UFT

Altre lingue di pubblicazione: Tedesco (originale)
Francese
Italiano

La presente direttiva è entrata in vigore il 1° agosto 2012 (stato 1° gennaio 2016).

Ufficio federale dei trasporti
Divisione Sicurezza

Sig.

Pieter Zeilstra, Vicedirettore

Documentazione delle modifiche

Versione	Data	Autore	Modifiche	Stato ¹
V 1.0_i	31.07.2012	Gery Balmer		sostituito
V 2.0_i	31.12.2013	Laurent Queloz	Modifiche secondo il verbale della seduta plenaria 2013	sostituito
V 3.0_i	01.01.2016	Laurent Queloz	Modifiche secondo il verbale della seduta plenaria 2015	in vigore (ZEP)

¹ Stato del documento; sono previsti: in elaborazione / in verifica / in vigore (con visto) / sostituito

N. registrazione/dossier: 212.0-00149/00024/00005/00005/00003

Indice

1. Aspetti fondamentali	4
1.1 Situazione iniziale	4
1.2 Importanza della presente direttiva.....	5
2. Interpretazione degli articoli 36 e 37 OIFT	6
2.1 In che cosa consiste dal punto di vista prettamente tecnico la distinzione tra manutenzione (art. 37 OIFT) e trasformazione (art. 36 OIFT)?	6
2.1.1 Aspetti fondamentali	6
2.1.2 Criteri generali.....	7
2.1.3 Elenco di esempi.....	8
2.2 In quali casi una trasformazione richiede l'avvio di una procedura di autorizzazione da parte delle autorità?	8
2.2.1 Aspetti fondamentali	8
2.2.2 Punto di vista tecnico : modifica sostanziale / non sostanziale	9
2.2.3 Punto di vista giuridico: aspetti disciplinati dalla legislazione sulla protezione dell'ambiente e diritti di terzi.....	10
2.2.4 Diagramma con i criteri.....	12
2.2.5 Elenco di esempi.....	14
2.3 Qual è la documentazione necessaria?.....	15
2.3.1 Aspetti fondamentali	15
2.3.2 Documentazione secondo l'articolo 37 OIFT.....	15
2.3.3 Documentazione secondo l'articolo 36 OIFT.....	15
2.3.3.1 In generale	15
2.3.3.2 Domanda	15
2.3.3.3 Documentazione per una trasformazione con procedura di autorizzazione	16
2.3.3.4 Documentazione per una trasformazione senza procedura di autorizzazione	16
2.3.4 Procedura giuridica per trasformazioni non sostanziali	17
2.4 Termini e scadenze.....	17
2.4.1 Trasformazioni non sostanziali	17
2.4.2 Trasformazioni sostanziali	17
3. Base per la trasformazione di un impianto esistente	18
4. Adeguamenti degli impianti a fune esistenti alle attuali regole tecniche.....	19
4.1 In generale	19
4.2 Requisiti previsti dalla legge sugli impianti a fune	19
4.3 Verifica	20
5. Esecuzione di lavori di manutenzione	22
5.1 Qualifica del personale	22
5.2 Prescrizioni relative ai contenuti	22
5.3 Ricertificazione di componenti di sicurezza	22
5.4 Documentazione dei lavori di manutenzione	23
Allegato 1 - Elenchi di esempi (Excel).....	24
Allegato 2 - Spiegazione dei termini relativi al tema manutenzione / trasformazione.....	25
Allegato 3 - Elaborazione / aggiornamento della direttiva.....	28
Allegato 4 - Glossario.....	29

N. registrazione/dossier: 212.0-00149/00024/00005/00005/00003

1. Aspetti fondamentali

1.1 Situazione iniziale

La legge sugli impianti a fune (LIFT; RS 743.01) e l'ordinanza sugli impianti a fune (OIFT; RS 743.011) costituiscono il quadro normativo per la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti a fune.

Gli articoli 36 e 37 OIFT stabiliscono le procedure per il rilascio, da parte dell'autorità competente, di un'autorizzazione per lavori di manutenzione e trasformazione dei suddetti impianti.

Articolo 36 Trasformazioni e modifiche dopo il rilascio dell'autorizzazione d'esercizio

¹ Se l'impresa di trasporto a fune prevede di trasformare o modificare l'impianto a fune o di modificarne in modo sostanziale l'esercizio, è tenuta a presentare previamente una domanda all'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione.

² L'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione comunica al richiedente la procedura da seguire e la documentazione da presentare.

³ Se le trasformazioni o le modifiche dell'impianto a fune o le modifiche sostanziali dell'esercizio esistente non sono contemplate dall'approvazione dei piani o dall'autorizzazione d'esercizio esistente, occorre chiedere l'adeguamento della rispettiva autorizzazione oppure il rilascio di una nuova approvazione dei piani e dell'autorizzazione d'esercizio.

Articolo 37 Sostituzione di componenti dello stesso tipo

¹ Se un componente rilevante ai fini della sicurezza è sostituito con un componente dello stesso tipo, il gestore è tenuto a provare che esso è stato costruito conformemente alle disposizioni.

² A titolo di prova deve essere presentata una dichiarazione di conformità del fabbricante e, se necessario, un attestato di conformità valido oppure un rapporto di perizia valido e documenti che attestano in modo verificabile che si tratta di un componente dello stesso tipo.

Spesso capita che le parti coinvolte (gestori, industrie, autorità) applichino questi articoli secondo interpretazioni diverse, dando così luogo a situazioni di incertezza.

Di conseguenza, le parti coinvolte hanno deciso di elaborare un'interpretazione comune di questi articoli, esposta nel capitolo 2 del presente documento.

Nella suddetta interpretazione vengono fornite in particolare le risposte alle tre seguenti domande:

- 1. In che cosa consiste la distinzione tra manutenzione (art. 37 OIFT) e trasformazione (art. 36 OIFT)?**
- 2. In quali casi una trasformazione richiede l'avvio di una procedura di autorizzazione da parte delle autorità?**

L'articolo 36 capoverso 1 OIFT prescrive per le trasformazioni l'obbligo di presentare una domanda all'autorità. Secondo l'articolo 36 capoverso 3 OIFT, l'autorità può decidere il tipo e la portata della procedura necessaria per l'autorizzazione. Per le trasformazioni non sostanziali, dal punto di vista tecnico, non è il caso di ricorrere ad approfondite verifiche da parte delle autorità.

- 3. Quali documenti vanno forniti nei singoli casi?**

Ai fini della documentazione, si deve distinguere principalmente tra lavori di manutenzione (sostituzione di componenti identici / quasi identici secondo l'art. 37 OIFT) e lavori di trasformazione (art. 36 OIFT).

N. registrazione/dossier: 212.0-00149/00024/00005/00005/00003




Fig. 1 : Articoli 36 e 37 OIFT presentati dal punto di vista prettamente tecnico e termini pertinenti secondo la norma SIA 469 (vedi allegato 2)

Inoltre, questa direttiva contiene informazioni:

- sui requisiti tecnici delle trasformazioni (cap. 3),
- sulla questione dell'adeguamento degli impianti a fune esistenti alle regole tecniche riconosciute (cap. 4), nonché
- sull'esecuzione dei lavori di manutenzione (cap. 5).

1.2 Importanza della presente direttiva

Il presente documento costituisce un'interpretazione degli articoli 36 e 37 OIFT che i rappresentanti dei gestori, dell'industria e delle autorità hanno elaborato congiuntamente, secondo scienza e coscienza, ben consapevoli tuttavia che essa non si può applicare pienamente a tutti i casi. Inoltre, gli esempi riportati nell'allegato della presente direttiva sono molto semplificati e hanno quindi un carattere puramente indicativo, ossia non possono essere trasposti automaticamente nella pratica e non permettono di giungere a conclusioni riguardo alle procedure da adottare. Tuttavia, questo documento e specialmente gli esempi nell'allegato possono essere utilizzati per una prima valutazione, che nella maggior parte dei casi dovrebbe consentire una stima precoce delle procedure da adottare e del tempo che richiedono.

Importante

Poiché non è esaustivo, il presente documento non può essere posto su un piano di concorrenza con la competenza decisionale definitiva dell'autorità di cui all'articolo 36 capoverso 2 OIFT :

la decisione definitiva spetta comunque all'autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni.

N. registrazione/dossier: 212.0-00149/00024/00005/00005/00003

2. Interpretazione degli articoli 36 e 37 OIFT

2.1 In che cosa consiste dal punto di vista prettamente tecnico la distinzione tra manutenzione (art. 37 OIFT) e trasformazione (art. 36 OIFT)?

2.1.1 Aspetti fondamentali

Dal punto di vista prettamente tecnico (senza tener conto degli aspetti giuridici di cui al cap. 2.2.3), si può distinguere l'articolo 37 OIFT (manutenzione) dall'articolo 36 OIFT (trasformazione) attenendosi alla formulazione dell'articolo 37 capoverso 1 OIFT:

¹ Se un componente rilevante ai fini della sicurezza è sostituito con un componente dello stesso tipo, il gestore è tenuto a provare che esso è stato costruito conformemente alle disposizioni.

La sostituzione di un componente con un pezzo di ricambio dello stesso tipo (componente identico o quasi identico) costituisce un intervento di manutenzione di un impianto e il progetto rientra nell'articolo 37 OIFT.

Ovvero:

La sostituzione di un componente con un pezzo di ricambio non dello stesso tipo (o l'aggiunta di un nuovo componente) costituisce una trasformazione di un impianto e il progetto rientra nell'articolo 36 OIFT.

Si deve ora rispondere alla domanda:

Che cosa si intende per componente identico o quasi identico?



Fig. 2 : Articoli 36 e 37 OIFT presentati dal punto di vista prettamente tecnico – Distinzione tra articolo 36 e articolo 37 OIFT

N. registrazione/dossier: 212.0-00149/00024/00005/00005/00003

2.1.2 Criteri generali

Per la definizione dei componenti identici e quasi identici è stata volutamente scelta una serie di criteri astratti applicabili a tutti i settori interessati in modo da poter disporre di una base armonizzata per tutto l'impianto.

Identico

Un pezzo di ricambio è identico se non presenta alcuna differenza rispetto al componente da sostituire.

Quasi identico

N°	Riferimento	Criterio
Un pezzo di ricambio quasi identico è un componente che:		
1	Pezzo di ricambio	presenta le stesse funzioni (meccaniche), le stesse caratteristiche di costruzione (tecniche) e almeno prestazioni equivalenti (elettriche) del componente da sostituire e il suo impiego dà buoni risultati (non è un'innovazione);
2	Elementi costruttivi / componenti attigui	non comporta alcuna modifica degli elementi costruttivi nonché di altri componenti in relazione alla costruzione , alle condizioni d'impiego , alle prove e a nuove situazioni di rischio ;
3	Impianto	non presenta differenze rispetto al componente da sostituire (ad es. riguardo al materiale, al processo di produzione, ai metodi di esame, alle istruzioni di funzionamento e di manutenzione) che comportino conseguenze negative RILEVANTI AI FINI DELLA SICUREZZA su altri componenti dell'impianto a fune e modifiche dei calcoli concernenti la fune .
4	Intero sottosistema	La sostituzione degli interi sottosistemi 2, 3.1, 3.2, 3.3, 4, 5.1, 5.2, 5.3, 6 è considerata una trasformazione. Per il sottosistema 1 si segue l'articolo 14 OFuni.

Ad 2: Nelle condizioni d'impiego è compresa anche la resistenza (solidità, sicurezza alla fatica).

Ad 4: Questo criterio è stato introdotto dato che tutti i membri del gruppo di lavoro erano dell'avviso che i sottosistemi completi (ad es. l'intero veicolo di una funicolare) non potessero essere rimpiazzati senza seguire una procedura.

Componenti elettronici parametrizzabili e programmabili

I componenti elettronici parametrizzabili e programmabili (schede elettroniche con microswitch o EPROM, ponticello ad innesto ecc.) sono considerati pezzi di ricambio quasi identici.

Un gestore che proceda in prima persona alla sostituzione di questi componenti deve farsi attestare che sono stati costruiti conformemente alle disposizioni.

Nel corso dei controlli periodici il fabbricante può verificarne la corretta sostituzione da parte del gestore.

Secondo l'articolo 18 LIFT il gestore è responsabile dell'esercizio sicuro e della manutenzione sicura del proprio impianto.

Criterio specifico per la definizione di componente identico / quasi identico nel settore delle costruzioni

Poiché nel settore delle costruzioni non si impiega l'approccio relativo ai «pezzi di ricambio», tranne ad esempio nella sostituzione di componenti danneggiati, vi si adotta come criterio specifico aggiuntivo quello qui di seguito esposto.

N. registrazione/dossier: 212.0-00149/00024/00005/00005/00003

Generalmente, gli interventi che implicano provvedimenti edilizi a seguito di prove statiche vanno considerati come trasformazioni ai sensi della OIFT.

2.1.3 Elenco di esempi

Per facilitare l'impiego pratico dei criteri astratti, è stato predisposto un elenco di progetti tipici valutati alla luce dei suddetti criteri (vedi allegato 1).

2.2 In quali casi una trasformazione richiede l'avvio di una procedura di autorizzazione da parte delle autorità?

2.2.1 Aspetti fondamentali

La risposta a questa domanda va articolata su due piani distinti: quello tecnico e quello giuridico.

Sul piano prettamente tecnico occorre stabilire quando è necessaria una procedura di autorizzazione ovvero una valutazione sotto il profilo tecnico e dell'esercizio a cura dell'autorità per quanto concerne gli aspetti rilevanti ai fini della sicurezza. Dal punto di vista delle parti coinvolte un tale esame da parte dell'autorità è necessario unicamente nel caso in cui la trasformazione comporti una sostanziale modifica dell'impianto. Si deve dunque distinguere quando una trasformazione corrisponda dal punto di vista tecnico a una modifica sostanziale e quando invece consista in una modifica non sostanziale.




Fig. 3 : Articoli 36 e 37 OIFT presentati dal punto di vista prettamente tecnico – Distinzione tra modifica sostanziale e modifica non sostanziale

N. registrazione/dossier: 212.0-00149/00024/00005/00005/00003

Importante

Scopo dell'esame eseguito dall'autorità non è di valutare se una trasformazione corrisponda effettivamente (secondo la sua esecuzione) a una modifica sostanziale, bensì di stabilire se la trasformazione possa determinare in linea di principio una modifica sostanziale (ad es. interessando interfacce con altri sottosistemi o con l'infrastruttura). Un altro scopo dell'esame eseguito dall'autorità è di controllare se queste eventuali influenze / interfacce siano state prese in considerazione, segnatamente nella fase di pianificazione e in quella di attuazione.

Sul **piano giuridico** è necessario chiarire in via prioritaria se una trasformazione possa interessare aspetti disciplinati dalla legislazione sulla protezione dell'ambiente oppure diritti di terzi (vedi cap. 2.2.3).

2.2.2 Punto di vista tecnico : modifica sostanziale / non sostanziale

Settore dell'infrastruttura

Nel settore dell'infrastruttura una trasformazione costituisce una modifica sostanziale se riguarda il tracciato o i dati del sistema o se un intervento decisivo viene effettuato in un componente infrastrutturale rilevante ai fini della sicurezza. Inoltre una trasformazione nel settore dell'infrastruttura costituisce una modifica sostanziale nel caso in cui interessi interfacce con i settori dell'elettrotecnica e della meccanica.

Settori dell'elettrotecnica e della meccanica

Nei settori dell'elettrotecnica e della meccanica una trasformazione rappresenta una modifica sostanziale soprattutto nel caso in cui riguardi le interfacce tra i settori.

Sono stati definiti settori:

- sottosistema 1 (funi e giunzioni delle funi);
- sottosistemi 2-4 (un unico settore)²:
 - 2: organi e freni,
 - 3: dispositivi meccanici,
 - 4: veicoli;
- sottosistema 5 (dispositivi elettrotecnici);
- sottosistema 6 (dispositivi di soccorso);
- infrastruttura.

Motivazione

In questi settori, nelle fasi di progettazione e di realizzazione delle modifiche è già applicato il principio del duplice controllo mediante le valutazioni e dichiarazioni di conformità rilasciate dagli organismi di valutazione della conformità (ossia organismi di valutazione della conformità la cui indispensabile competenza specifica è comprovata dall'accreditamento). Non esistono però organismi di valutazione della conformità che si occupano delle interfacce tra i settori; inoltre, solitamente tali interfacce implicano diversi produttori e fornitori, con i problemi che ne possono conseguire. In questo caso è pertanto opportuno svolgere una procedura di autorizzazione.

Gli organismi di valutazione della conformità appena menzionati mancano anche nel settore dell'infrastruttura, per il quale sono quindi stati definiti criteri aggiuntivi.

² I sottosistemi 2-4 sono stati riuniti, altrimenti quasi ogni trasformazione nel settore meccanico avrebbe costituito una modifica sostanziale. Inoltre, nei casi in cui sono coinvolti solo questi tre sottosistemi, normalmente la trasformazione può essere eseguita con un solo fabbricante. In questo modo viene meno un'interfaccia che avrebbe potuto causare dei problemi.

N. registrazione/dossier: 212.0-00149/00024/00005/00005/00003

Se sono previste o eseguite diverse trasformazioni non sostanziali, l'UFT o, l'autorità cantonale nel caso di impianti con autorizzazione cantonale può decidere nel caso specifico di svolgere comunque una procedura.

2.2.3 Punto di vista giuridico: aspetti disciplinati dalla legislazione sulla protezione dell'ambiente e diritti di terzi

A prescindere dalle valutazioni prettamente tecniche esposte nel precedente capitolo, occorre tener presente che, specialmente nel caso delle trasformazioni (più raramente nei lavori di manutenzione), esistono altri aspetti che possono richiedere lo svolgimento di una procedura da parte delle autorità. Dunque, per ogni trasformazione va chiarita l'eventualità che essa possa interessare aspetti disciplinati dalla legislazione sulla protezione dell'ambiente oppure diritti di terzi.

Disposizioni applicabili: articolo 36 OIFT in combinato disposto con gli articoli 9 e 15 LIFT nonché con le disposizioni di cui alla LPN, LPAmb, OEIA ecc.

Qui di seguito è riportato un elenco non esaustivo di esempi utili a sensibilizzare alla problematica e a illustrarla:

- modifiche degli impianti elencati nell'Inventario svizzero degli impianti a fune³ (conservazione dei monumenti storici, LPN);
- modifiche degli edifici delle stazioni o di parti di edifici sottoposti al vincolo di tutela dei monumenti (conservazione dei monumenti storici, LPN);
- progetti / modifiche di impianti che riguardano direttamente o indirettamente gli oggetti inclusi negli inventari di cui all'articolo 5 LPN⁴;
- rinforzo delle fondamenta / puntelli di stabilizzazione (diritti di terzi, ambiente);
- scavo per condutture (diritti di terzi, ambiente);
- entrate / uscite di stazioni (rampe / ascensori per assicurare ai disabili l'accesso agli impianti di trasporto con una capacità di almeno nove passeggeri per veicolo, ossia cabinovie, funivie a va e vieni e funicolari; LDis, organizzazioni dei disabili);
- posa di impianti sanitari (allacciamenti alla canalizzazione pubblica ecc., Comuni e Cantoni);
- innalzamento di sostegni di linea (aspetto esterno: diritti di terzi, LPN);
- cambiamento del colore dei veicoli compresa l'esposizione di pubblicità (modifica dell'aspetto esterno di oggetti IFT o ISOS o dei loro dintorni). Nota: in tutti gli altri casi l'impresa di trasporto a fune può modificare l'aspetto esterno dei veicoli sotto la propria responsabilità, d'intesa con l'autorità cantonale competente e il Comune. A questo proposito vanno osservate le disposizioni comunali (ad es. sulla pubblicità). Non è quindi necessario preannunciare queste modifiche all'UFT;
- progetti / modifiche di impianti realizzati in zone di protezione delle acque sotterranee e/o in paludi o riguardanti queste aree.

Per ogni **trasformazione** – a prescindere dal fatto che comporti o meno una modifica tecnica sostanziale – si deve valutare se essa produce **effetti** che rientrano nelle seguenti categorie:

- modifiche dell'aspetto esterno;
- lesione di interessi degni di protezione di terzi (proprietari di fondi, vicini, organizzazioni dei disabili ecc.);
- effetti sul territorio e l'ambiente (specialmente sulla conservazione dei monumenti storici, sulla protezione delle acque sotterranee, sugli inventari di cui all'articolo 5 LPN ecc.).

³ Vedi: <http://www.seilbahninventar.ch/search.php?reset=1&lang=it>.

⁴ Gli inventari previsti in conformità all'articolo 5 LPN sono: l'inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali di importanza nazionale (IFP), l'inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere d'importanza nazionale (ISOS) e l'inventario delle vie di comunicazione storiche della Svizzera (IVS).

N. registrazione/dossier: 212.0-00149/00024/00005/00005/00003

Se la trasformazione ha effetti di questo tipo, allora è necessario svolgere una procedura di approvazione dei piani. Quando questi effetti sono limitati, viene applicata la procedura semplificata in conformità all'articolo 15 LIFT; quando invece non sono limitati, occorre adottare la procedura ordinaria in conformità all'articolo 9 segg. LIFT.


Avvertenza

L'UFT decide caso per caso se è necessario svolgere una procedura di approvazione conforme agli articoli 36 OIFT, 9 e 15 LIFT nonché alle disposizioni relative al diritto ambientale. A seconda degli effetti della trasformazione, si rendono necessari il deposito pubblico e/o il coinvolgimento del Cantone e dei Comuni, nonché dell'UFAM, dell'UFC e/o di terzi (organizzazioni dei disabili).

In caso di domande sulle procedure e sulle basi legislative e tecniche in vigore, i richiedenti, i costruttori e gli altri operatori del settore possono rivolgersi in qualunque momento all'UFT.

N. registrazione/dossier: 212.0-00149/00024/00005/00005/00003

2.2.4 Diagramma con i criteri



N. registrazione/dossier: 212.0-00149/00024/00005/00005/00003

Spiegazione dei criteri

-1- La trasformazione riguarda in primo luogo l'infrastruttura?

La trasformazione consiste in un intervento che interessa esclusivamente o in primo luogo parti dell'infrastruttura (non parti dei sottosistemi 1-6)?

-2- La trasformazione riguarda il tracciato / i dati del sistema (secondo i criteri / limiti di tolleranza)?

Dati del sistema e in particolare:

- masse e valori di tolleranza definiti nelle norme SN EN;
- calcoli concernenti la fune (calcolo relativo alla configurazione); tolleranza tipo fino al +/- 3 per cento rispetto al progetto originario;
- adattamenti rilevanti ai fini della sicurezza del programma d'esercizio;
- requisiti essenziali a condizione che non riguardino componenti rilevanti ai fini della sicurezza.

Tracciato e in particolare:

- profili limite, profili di spazio libero.

-3- La trasformazione interessa un componente infrastrutturale rilevante ai fini della sicurezza?

-4- Intervento sostanziale sul componente?

Si verifica nei casi qui di seguito presentati.

- Modifica del sistema strutturale / del comportamento strutturale
 - Sistema strutturale (in conformità alla norma SIA 260): insieme dei componenti strutturali di una costruzione e modalità d'interazione fra gli stessi.
 - Comportamento strutturale: tipo di comportamento di un componente sotto l'effetto di un'azione.
Una modifica del comportamento strutturale nel presente contesto significa anche una modifica del modello strutturale utilizzato per la sua analisi (ad es. il comportamento strutturale di un nuovo sostegno a sezione tubolare non può essere analizzato usando il modello strutturale dei sostegni a traliccio originariamente impiegati).
- Modifica delle dimensioni principali
Ad esempio, se attraverso la modifica:
 - cambiano sostanzialmente gli sforzi interni (ad es. innalzamento di sostegni di linea);
 - diventano molto più importanti le azioni esterne (ad es. superficie più ampia esposta al vento e alle valanghe);
 - potrebbe non essere rispettato l'originario profilo di spazio libero dell'impianto.

-5- La trasformazione potrebbe interessare un altro sottosistema o l'infrastruttura?

In questa sede non si tratta di stabilire se un altro sottosistema o l'infrastruttura sia effettivamente interessato/a dalla trasformazione: questo aspetto va affrontato negli accertamenti eseguiti dai fabbricanti e dai gestori, che devono essere controllati dalle autorità.

-6- In questo altro sottosistema o nell'infrastruttura la trasformazione potrebbe interessare un componente o una funzione rilevante ai fini della sicurezza?

In questa sede non si tratta di stabilire se un componente o una funzione rilevante ai fini della sicurezza sia effettivamente interessato/a dalla trasformazione: questo aspetto va affrontato negli accertamenti eseguiti dai fabbricanti e dai gestori, che devono essere controllati dalle autorità.

N. registrazione/dossier: 212.0-00149/00024/00005/00005/00003

-7- La funzione interessata dell'altro sottosistema o dell'infrastruttura esiste già identica nell'impianto concreto interessato dalla trasformazione?

-8- Modifica non sostanziale

-9- Modifica sostanziale

-10- Aspetti giuridici

Esempi

- Sono interessati impianti ed edifici sottoposti alla tutela dei monumenti storici?
- Sono interessati i residenti / Comuni / Cantoni?
- Sono interessate le organizzazioni dei disabili?
- Sono interessati aspetti ambientali e della protezione delle acque?
- ecc.

-11- Trasformazione con procedura di autorizzazione

Una procedura di autorizzazione a cura dell'autorità è necessaria quando una trasformazione comporta una modifica sostanziale o interessa in misura rilevante diritti di terzi o aspetti del diritto ambientale.

-12- Trasformazione senza procedura di autorizzazione

Non occorre alcuna procedura di autorizzazione poiché dal punto di vista tecnico non è necessario alcun esame da parte delle autorità per quanto concerne gli aspetti rilevanti ai fini della sicurezza e dato che non sono interessati in misura significativa né diritti di terzi né aspetti relativi al diritto ambientale.

2.2.5 Elenco di esempi


Per rendere più facile l'impiego pratico dei criteri astratti, è stato predisposto un elenco di progetti tipici valutati alla luce dei suddetti criteri (vedi allegato 1).

N. registrazione/dossier: 212.0-00149/00024/00005/00005/00003

2.3 Qual è la documentazione necessaria?

2.3.1 Aspetti fondamentali

Per i lavori di cui all'articolo 37 (manutenzione) e all'articolo 36 OIFT (trasformazione) si deve stabilire l'entità complessiva della documentazione, la parte da inoltrare alle autorità con le relative scadenze e la parte che va conservata presso le imprese di trasporto a fune.



2.3.2 Documentazione secondo l'articolo 37 OIFT

Uno specialista (ad es. capotecnico, fabbricante, perito) deve documentare l'idoneità del pezzo di ricambio per l'impiego previsto. Quanto alla scelta dello specialista responsabile per l'allestimento della documentazione si deve tener conto dell'articolo 53 (esecuzione competente) e dell'articolo 54 OIFT (ricorso a terzi). La documentazione deve essere disponibile in loco presso l'impresa di trasporto a fune.

Non deve essere effettuata la notifica all'autorità di cui all'articolo 37 capoverso 2 OIFT. L'autorità, infatti, può procedere in loco presso l'impresa a un controllo a campione della documentazione relativa alla sostituzione di componenti.

2.3.3 Documentazione secondo l'articolo 36 OIFT

2.3.3.1 In generale

L'entità della documentazione tecnica non dipende dalla circostanza che si svolga o no una procedura di autorizzazione da parte dell'autorità. In ogni caso il gestore / fabbricante deve documentare che la trasformazione è stata pianificata e realizzata in modo conforme alla legge.

2.3.3.2 Domanda

Ai sensi dell'articolo 36 capoverso 1 OIFT, per ogni trasformazione – indipendentemente dal fatto che richieda una procedura di autorizzazione o meno – va presentata una domanda preliminare all'autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni.

N. registrazione/dossier: 212.0-00149/00024/00005/00005/00003

Il dossier relativo alla domanda deve essere presentato in duplice copia e deve contenere:

1. la descrizione tecnica del progetto comprendente
 - il contenuto del progetto,
 - la sua portata,
 - i partecipanti,
 - lo scadenziario;
2. la trattazione dei criteri della trasformazione (non) sostanziale (motivazione chiara per ogni criterio);
3. le valutazioni degli aspetti giuridici da considerare secondo quanto indicato nel capitolo 2.2.3.

2.3.3.3 Documentazione per una trasformazione con procedura di autorizzazione

La documentazione per una trasformazione che richiede una procedura di autorizzazione è disciplinata, come per i nuovi impianti, dagli allegati 1 e 3.

L'entità della documentazione dipende dai documenti che devono essere modificati o prodotti per la prima volta ai fini di questa trasformazione. L'adeguamento dei documenti e la sua portata devono essere in rapporto diretto con la trasformazione, ossia devono essere modificate solo quelle parti che, a seguito della trasformazione, subiscono effettivamente dei cambiamenti rispetto al documento originale.

Nel caso di vecchi impianti può capitare che determinate basi non siano conosciute e pertanto nemmeno documentate. Se queste basi sono importanti per una trasformazione, esse devono essere elaborate e documentate.

Anche in questo caso vale il principio secondo cui vanno elaborate e documentate solo le parti dei documenti effettivamente e direttamente interessate dalla trasformazione e utili per quest'ultima.

Dall'elenco degli esempi dell'allegato 1 è possibile ricavare informazioni sui documenti potenzialmente interessati da una trasformazione. Si tratta, tuttavia, di semplici indicazioni: infatti i documenti interessati, o parti di essi, vanno definiti per ogni singolo progetto di trasformazione.

2.3.3.4 Documentazione per una trasformazione senza procedura di autorizzazione

Da inoltrare alle autorità un mese dopo la conclusione dei lavori di trasformazione

Trasmissione dei documenti per informazione alle autorità:

- dichiarazione da cui risulti che la portata dei lavori eseguiti corrisponde a quella indicata nella domanda;
- dichiarazioni secondo l'articolo 30 capoverso 1 OIFT:
 - realizzazione conforme alle disposizioni,
 - gestione sicura.

Avvertenze

- L'autorità non esegue nessuna valutazione tecnica di questi documenti nell'ambito del processo di autorizzazione.
- Una verifica può essere effettuata a campione nell'ambito dell'attività di sorveglianza (audit, controlli d'esercizio).

N. registrazione/dossier: 212.0-00149/00024/00005/00005/00003

Documentazione presso le imprese di trasporto a fune

La documentazione per una trasformazione che non richiede una procedura di autorizzazione è disciplinata, come per i nuovi impianti, dagli allegati 1 e 3 dell'OIFT.

Le imprese di trasporto a fune devono disporre dell'intera documentazione che è stata modificata o prodotta per la prima volta per questa trasformazione.

2.3.4 Procedura giuridica per trasformazioni non sostanziali

Se, a seguito della presentazione di una domanda di trasformazione, l'UFT o, l'autorità cantonale nel caso di impianti con autorizzazione cantonale giunge alla conclusione che non è necessaria una procedura di autorizzazione né dal punto di vista tecnico o ambientale né da quello dei diritti di terzi, lo stesso Ufficio redige una comunicazione scritta destinata al richiedente in conformità all'articolo 36 capoverso 2 OIFT.

Tramite questa comunicazione all'impresa l'UFT autorizza a procedere alla trasformazione in questione (l'autorizzazione concerne solo l'avvio dei lavori). L'impresa sarà tenuta a far pervenire all'UFT, entro e non oltre un mese dalla conclusione dei lavori di trasformazione, i seguenti documenti:

- la prova della realizzazione conforme alle disposizioni secondo l'articolo 30 capoverso 1 OIFT e
- un'attestazione da cui risulti che la trasformazione è stata realizzata secondo la domanda presentata.

L'UFT si attende che l'impresa, sotto la propria responsabilità, faccia ricorso a terzi di comprovata competenza ai sensi dell'articolo 54 OIFT in caso di necessità.

2.4 Termini e scadenze

2.4.1 Trasformazioni non sostanziali

In caso di trasformazioni o modifiche non sostanziali, la domanda va presentata all'UFT o, l'autorità cantonale nel caso di impianti con autorizzazione cantonale al più tardi due mesi prima dell'inizio dei lavori. In caso d'emergenza, è consentito presentarla a più breve scadenza; in questo caso l'impresa di trasporto a fune si assume tutti i rischi connessi al programma dei lavori. L'UFT o, l'autorità cantonale nel caso di impianti con autorizzazione cantonale comunica all'impresa entro dieci giorni lavorativi (termine quadro) se la trasformazione è considerata sostanziale o no, richiamando se del caso la sua attenzione sull'obbligo di inoltrare la relativa documentazione un mese dopo la conclusione dei lavori (vedi cap. 2.3.3.4).

2.4.2 Trasformazioni sostanziali

In caso di trasformazioni o modifiche sostanziali si applicano i termini quadro procedurali di cui all'articolo 15 OITF. Secondo questo articolo la procedura semplificata dura almeno tre mesi, mentre quella ordinaria può durare fino a nove mesi. La durata della procedura ordinaria si spiega con gli effetti che il progetto può avere: se le modifiche sono ad esempio soggette all'EIA o richiedono indagini ambientali approfondite, occorre coinvolgere il Cantone interessato e l'UFAM nella procedura e quindi una durata di 5-9 mesi risulta realistica. Se gli effetti sono contenuti ma concernono ad esempio terzi e rendono quindi opportuno lo svolgimento di una procedura ordinaria, questa può durare anche solo quattro mesi. Si raccomanda pertanto di rivolgersi quanto prima all'UFT per determinare i tempi procedurali e tenerne conto per l'ulteriore pianificazione. I termini summenzionati vanno adeguatamente considerati nella progettazione e pianificazione dei lavori.

Nel caso di impianti con autorizzazione cantonale, per avere informazioni certe sullo svolgimento della procedura si raccomanda di mettersi in contatto tempestivamente con l'autorità di vigilanza cantonale competente.

N. registrazione/dossier: 212.0-00149/00024/00005/00005/00003

3. Base per la trasformazione di un impianto esistente

Una trasformazione di impianto deve avvenire nel rispetto delle attuali regole tecniche riconosciute (e segnatamente delle pertinenti norme SN EN) e secondo le procedure previste dalla legislazione in vigore (LIFT / OIFT / OFuni).

La direttiva UE sugli impianti di trasporto a fune stabilisce che le sue disposizioni devono essere rispettate anche nelle trasformazioni degli impianti a fune retti dal diritto anteriore. Lo stesso principio è contenuto anche nelle pertinenti norme SN EN (prefazione nazionale), secondo le quali, di regola, le disposizioni relative alla sicurezza per le trasformazioni degli impianti esistenti (ossia retti dal diritto anteriore) che necessitano di una nuova autorizzazione d'esercizio, vanno stabilite sulla base dei requisiti previsti da tale norma europea.

N. registrazione/dossier: 212.0-00149/00024/00005/00005/00003

4. Adeguaamenti degli impianti a fune esistenti alle attuali regole tecniche

4.1 In generale

Gli impianti devono essere mantenuti in condizioni tali che la sicurezza sia sempre garantita durante il periodo d'esercizio previsto e in modo da permettere ai responsabili di valutare in ogni momento lo stato degli impianti. Inoltre, è necessario che i gestori, nell'ambito dell'obbligo di diligenza, procedano in determinate circostanze (vedi cap. 4.3) a una verifica degli impianti intesa a valutare lo stato della sicurezza e attuino le misure eventualmente necessarie.

Se le condizioni sopra indicate sono rispettate, gli impianti possono essere mantenuti in esercizio anche con la nuova legge sugli impianti a fune senza che siano apportate modifiche tecniche, sempre che siano rispettati i requisiti tecnici vigenti al momento del rilascio dell'autorizzazione d'esercizio.

4.2 Requisiti previsti dalla legge sugli impianti a fune

Requisiti tecnici

In conformità all'articolo 73 OIFT, agli impianti messi in funzione in data precedente al 1° gennaio 2007 (impianti retti dal diritto anteriore) continuano ad applicarsi per i controlli periodici i requisiti delle rispettive disposizioni esecutive (ad es. DE-OIFT).

La nuova legge sugli impianti a fune non prevede espressamente nuovi requisiti tecnici per questi impianti. Ciò vale in particolare per il rinnovo dell'autorizzazione d'esercizio di cui all'articolo 38 OIFT: per il solo rinnovo dell'autorizzazione d'esercizio non sono previsti nuovi requisiti tecnici per gli impianti retti dal diritto anteriore.

→ **L'entrata in vigore della nuova legge del 1.1.2007 sugli impianti a fune in sé non implica l'obbligo di trasformare e rimettere a nuovo dal punto di vista tecnico un vecchio impianto o suo componente.**

Quanto sopra detto si applica all'intero impianto e ai suoi componenti interessati fintanto che un'eventuale verifica (vedi cap. 4.3) non richieda l'adozione di misure.

→ **L'intero impianto o suoi componenti devono essere trasformati qualora (ad es. a seguito di una verifica) venga riscontrata una lacuna in materia di sicurezza eliminabile solo attraverso misure tecniche.**

Requisiti d'esercizio e organizzativi

Bisogna tener presente che le sezioni 2, 3 e 4 (art. 41-54) OIFT si applicano anche agli impianti retti dal diritto anteriore.

→ **Le disposizioni d'esercizio e organizzative della LIFT e dell'OIFT si applicano a tutti gli impianti, a prescindere dalla data della loro entrata in esercizio.**

N. registrazione/dossier: 212.0-00149/00024/00005/00005/00003

4.3 Verifica

Nell'ambito dell'obbligo di diligenza, spetta alle imprese di trasporto a fune garantire in ogni momento la sicurezza. L'obbligo di diligenza implica quello di verificare, in determinate circostanze (vedi sotto), la corrispondenza degli impianti o dei loro componenti ai requisiti di sicurezza. Per questa verifica servono da riferimento le regole tecniche riconosciute, integrate dalle nuove conoscenze comunicate in via ufficiale dalle autorità competenti (ad es. in conformità agli art. 60 e/o 61 OIFT), dai fabbricanti e dalle stesse imprese di trasporto a fune.

Le regole tecniche riconosciute sono soprattutto quelle previste dalle norme in vigore al momento della verifica.

Scopo della verifica è, tra l'altro, constatare l'attuale stato dell'impianto e individuare eventuali scostamenti dalle attuali regole tecniche riconosciute e, quindi, potenziali lacune nella sicurezza. Le imprese di trasporto a fune devono poi valutare questi scostamenti, tenendo conto dei valori che risultano dal dimensionamento dell'impianto, con l'obiettivo di garantire la sicurezza malgrado gli scostamenti stessi. Se la sicurezza non risulta garantita, le imprese sono tenute a prendere provvedimenti (ad es. trasformazione, misure sostitutive ecc.) per adempiere al loro obbligo di diligenza.

Le imprese eseguono le verifiche sotto la loro responsabilità; qualora non dispongano delle conoscenze e delle competenze necessarie, fanno ricorso a terzi di comprovata competenza ai sensi dell'articolo 54 OIFT o del capitolo 5.1.

L'autorità di vigilanza non è coinvolta nelle verifiche.

Per il settore edilizio questa procedura di verifica, disciplinata nelle norme SIA 269 segg. e SIA 469, costituisce da tempo lo standard nella valutazione delle opere di costruzione. Le norme SN EN 12930 e SN EN 13107 si applicano specificamente agli impianti a fune.

Circostanze che richiedono una verifica

In linea di principio, le imprese di trasporto a fune sono tenute a garantire in ogni momento la sicurezza degli impianti e dei loro componenti e a valutare lo stato delle costruzioni, degli impianti e dei veicoli. A questo scopo, in determinate circostanze può rendersi necessaria una verifica.

Una verifica è necessaria tra l'altro:

- in caso di constatazioni e conclusioni insolite derivanti dall'esercizio ordinario, dai controlli d'esercizio dei gestori e dalla manutenzione;
- in caso di cambiamenti di utilizzazione;
- in caso di questioni di sicurezza sollevate dal cambiamento delle regole tecniche riconosciute (ad es. le norme) e segnatamente se
 - le autorità comunicano punti rilevanti ai fini della sicurezza,
 - un'associazione o un fabbricante comunica punti rilevanti ai fini della sicurezza;
- in caso di disposizioni dell'autorità competente;
- a seguito di avvenimenti che hanno prodotto effetti eccezionali o imprevisi sugli impianti (ad es. scarrucolamento della fune, caduta di veicoli, guasto di componenti rilevanti ai fini della sicurezza, valanghe, incendio ecc.);
- se scade la durata di utilizzazione o d'esercizio prevista, concordata o consueta dell'intero impianto o dei settori elettrotecnico, meccanico o edilizio.

N. registrazione/dossier: 212.0-00149/00024/00005/00005/00003

Per soddisfare i requisiti di cui agli articoli 42 e 52 OIFT, la durata di utilizzazione o d'esercizio degli impianti o dei settori elettrotecnico, meccanico o edilizio deve essere nota. Qualora non lo sia, ci si può basare su una durata di utilizzazione o d'esercizio consueta.

La norma SN EN 13107(:2015) cifra 5.3.3.2 raccomanda una durata di 30 anni in generale e per tutte le costruzioni e le parti di costruzioni che assorbono gli sforzi delle funi.

La durata di 30 anni è consigliata anche per gli impianti bifune, costruiti secondo le prescrizioni tecniche vigenti prima dell'entrata in vigore dell'ordinanza sulle funivie a va e vieni del 1988, stato 1993 (= attuazione delle norme SIA del 1989).

Ampiezza della verifica

A seconda delle circostanze di cui sopra, l'ampiezza della verifica può variare da un singolo componente fino a un intero impianto. Devono essere sottoposti a verifica almeno i componenti interessati, comprese le rispettive interfacce.

Spetta alle imprese decidere quanto deve essere estesa e approfondita una verifica.

N. registrazione/dossier: 212.0-00149/00024/00005/00005/00003

5. Esecuzione di lavori di manutenzione

5.1 Qualifica del personale

Per tutti i lavori di manutenzione (manutenzione, ispezione, riparazione) e di trasformazione di componenti della sicurezza muniti di attestato di conformità e di dichiarazione di conformità valgono gli stessi principi che per tutti i componenti rilevanti ai fini della sicurezza: i lavori devono essere eseguiti da personale specializzato qualificato (art. 53 OIFT). Se le imprese di trasporto a fune non dispongono delle conoscenze e delle apparecchiature necessarie a eseguire i necessari lavori di manutenzione, delegano questi ultimi a terzi competenti (art. 54 OIFT). I lavori su componenti rilevanti ai fini della sicurezza (cfr. art. 3 OIFT) vanno esaminati da una seconda persona autorizzata dal capotecnico.

I fabbricanti sono tenuti a mettere a disposizione dei gestori le istruzioni per la manutenzione dei componenti di impianti. Il capotecnico è responsabile della corretta attuazione (ad es. dell'impiego di personale qualificato).

5.2 Prescrizioni relative ai contenuti

La manutenzione deve essere effettuata conformemente alle prescrizioni del fabbricante (processo, qualifica) che tengono conto in particolare delle norme determinanti. Il fabbricante può stabilire prescrizioni più severe di quelle previste dalle norme oppure derogare alle prescrizioni delle norme presentando i relativi attestati.

Il fabbricante definisce le prescrizioni per la manutenzione e la riparazione nelle istruzioni per l'uso e la manutenzione.

5.3 Ricertificazione di componenti di sicurezza

Dopo aver effettuato la manutenzione (senza sostituzione) di componenti certificati non è necessaria alcuna «ricertificazione» (ossia alcun ulteriore rilascio di attestati o dichiarazioni di conformità).

Se un componente certificato viene sostituito nell'ambito di una manutenzione, si applica quanto esposto al capitolo 2.

Spiegazione

Il «nuovo approccio» dell'Unione europea è finalizzato al libero scambio all'interno dello spazio comunitario. In questo contesto l'attestato di conformità e la dichiarazione di conformità sono strumenti che sostituiscono le precedenti omologazioni rilasciate dai servizi competenti.

Attraverso la dichiarazione di conformità il fabbricante di un componente di sicurezza (o di un sottosistema) attesta che quest'ultimo, al momento dell'immissione sul mercato e limitatamente alle condizioni d'impiego definite dal fabbricante (parametri di utilizzazione), soddisfa i requisiti fondamentali previsti dalla direttiva UE sugli impianti di trasporto a fune (concretizzata nelle rispettive norme SN EN per quanto concerne i componenti di sicurezza o i sottosistemi).

La suddetta dichiarazione di conformità consente al fabbricante di commercializzare il componente di sicurezza in tutto lo spazio comunitario.

È così raggiunto lo scopo di questa dichiarazione di conformità dell'UE nell'ambito del nuovo approccio.

N. registrazione/dossier: 212.0-00149/00024/00005/00005/00003

5.4 Documentazione dei lavori di manutenzione

In linea di massima tutti i lavori di manutenzione vanno documentati in conformità all'articolo 50 OIFT e alla norma SN EN 1709. La documentazione dei lavori di manutenzione e di riparazione effettuati su componenti rilevanti ai fini della sicurezza deve contenere almeno gli elementi qui di seguito esposti.

Documentazione dei lavori:

- nome dell'esecutore (compreso il nome della ditta, se esterna);
- tipo di lavori (compresa la descrizione del componente);
- attestato di formazione ed ev. accreditamento o certificazione delle attività pertinenti;
- data e firma (conferma dell'esecuzione).

Documentazione dei componenti:

se nei lavori di manutenzione o di riparazione sono sostituiti componenti rilevanti ai fini della sicurezza, si applica quanto esposto al capitolo 2 in merito all'articolo 37 OIFT.

N. registrazione/dossier: 212.0-00149/00024/00005/00005/00003

Allegato 1 - Elenchi di esempi (Excel)

Versione attuale (vedi sito internet dell'UFT)

<http://www.bav.admin.ch/themen/verkehrspolitik/00711/02681/index.html?lang=it>

N. registrazione/dossier: 212.0-00149/00024/00005/00005/00003

Allegato 2 - Spiegazione dei termini relativi al tema manutenzione / trasformazione

Per quanto concerne gli impianti a fune i termini «manutenzione» e «trasformazione» sono definiti nella norma SN EN 1709. Purtroppo questi termini non sono utilizzati allo stesso modo nelle norme sulla costruzione (SIA 469) e nella norma SN EN 1709. La seguente tabella fornisce un quadro dei termini utilizzati nelle norme SN EN, nelle norme SIA e nella legislazione sugli impianti a fune nonché del loro rapporto. Nella presente direttiva viene utilizzata, quando possibile e opportuno, la terminologia delle norme SN EN. Un'eccezione è costituita dal termine «rinnovo», per il quale viene utilizzata la definizione di cui alla norma SIA 469.

Confronto tra i termini della LIFT e della norma SN EN per gli impianti a fune e i termini della norma SIA 469 UFT, gennaio 2011

SN EN 1709	LIFT, articolo 18, OIFT, articoli 42 e 51	OIFT
<p>Controlli in esercizio</p> <p>Controllo di funzione</p>	<p>«Verifica»</p> <p>Verifica</p>	<p>Trasformazione</p> <p>Modifica (adattamento, trasformazione, ampliamento)</p>
<p>Manutenzione Attività</p> <p>Manutenzione pulire Manutenzione conservare lubrificare sostituire</p> <p>Ispezione misurare Ispezione provare valutare</p> <p>Periodica</p> <p>Ispezione speciale</p>		
<p>Riparazione lavorare Riparazione sostituire</p> <p>(Ammodernamento) Opere strutturali Ammodernamento</p>		

Termini della norma SIA 469

Sorveglianza
Mantenimento
Verifica
Modifica

La tabella presenta la diversa terminologia in uso nelle norme SN EN e nella LIFT/OIFT da un lato e nelle norme SIA (norma SIA 469) dall'altro.

Esempio di lettura

La norma SN EN 1709 parla di controlli in esercizio di cui le imprese di trasporto a fune sono responsabili (da non confondere con i controlli concernenti l'esercizio svolti dall'autorità di vigilanza secondo l'articolo 59 OIFT). Questo termine è comparabile con il termine SIA «sorveglianza» (riquadro rosso) ma non coincide con esso: nella norma SIA 469 l'ispezione fa ancora parte della sorveglianza, mentre nella norma SN EN la medesima attività rientra nella manutenzione.

N. registrazione/dossier: 212.0-00149/00024/00005/00005/00003

Collegamento dei termini «manutenzione» e «trasformazione» di cui alla LIFT/OIFT, alle norme SN EN e alle norme SIA:

- **Manutenzione** (*mantenimento e sorveglianza*): attività di preservazione (*manutenzione*) o di ricostruzione (*riparazione* o *rinnovo*) di un impianto senza cambiamento delle esigenze, nonché constatazione e apprezzamento dello stato dell'impianto (*ispezione*) con le raccomandazioni per il seguito.
- **Trasformazione** (*modifica*): adattamento di un impianto alle nuove esigenze *senza* interventi sostanziali (*adattamento*) o *con* interventi sostanziali (*trasformazione*) oppure mediante l'inserimento di nuove componenti nell'impianto (*ampliamento*).

N. registrazione/dossier: 212.0-00149/00024/00005/00005/00003

La tabella sottostante fornisce un quadro delle basi tecniche e d'esercizio da applicare (riferimento), delle responsabilità, delle procedure applicabili e della documentazione necessaria secondo l'attività (distinta per colore).

La tabella contiene inoltre il criterio principale per distinguere tra manutenzione e trasformazione.

	<u>Controlli d'esercizio / Manutenzione</u>	<u>Verifica</u>	<u>Trasformazione</u>
Criterio	Secondo il capitolo 2.1 della direttiva 4	Secondo il capitolo 4.3 della direttiva 4	Secondo il capitolo 2.2 della direttiva 4
Riferimento	LIFT, OIFT, prescrizioni dell'ex AE e prescrizioni applicabili del fabbricante / progettista; vale per tutti gli impianti (retti dal diritto anteriore / nuovo diritto)	Regole tecniche riconosciute (norme SN EN) e nuove conoscenze (cap. 4.3)	Regole tecniche riconosciute (norme SN EN) e nuove conoscenze (cap. 3)
Responsabilità	Iniziativa spettante alle imprese di trasporto a fune Esecuzione a cura delle imprese di trasporto a fune o di terzi competenti (art. 8 e 54 OIFT)	Iniziativa spettante alle imprese di trasporto a fune (criteri cap. 4.3) Esecuzione a cura delle imprese di trasporto a fune; di regola delegata a terzi competenti (art. 54 OIFT)	Iniziativa spettante alle imprese di trasporto a fune Esecuzione a cura delle imprese di trasporto a fune; di regola delegata a terzi competenti (art. 54 OIFT)
Procedura	Nessuna procedura da parte delle autorità (PAP, AdE); Osservanza dell'articolo 37 OIFT	Nessuna procedura da parte delle autorità	Procedura da parte delle autorità secondo l'articolo 36 (PAP, AdE) e il capitolo 2
Documentazione	Secondo il capitolo 2.3	Rapporto sulla verifica	Documenti per la procedura secondo l'articolo 36 OIFT, sulla base dell'allegato 1 e/o 3 OIFT (cfr. art. 11 OIFT) → Secondo il capitolo 2.3

N. registrazione/dossier: 212.0-00149/00024/00005/00005/00003

Allegato 3 - Elaborazione / aggiornamento della direttiva

Elaborazione

La presente direttiva è stata elaborata congiuntamente tra luglio 2011 e luglio 2012 nell'ambito di quattro workshop in seduta plenaria e di diversi workshop di gruppi di lavoro specifici composti da rappresentanti dei gestori, dell'industria e delle autorità.

Ultima rielaborazione della direttiva: gennaio - settembre 2015

Prossima rielaborazione: luglio – dicembre 2017

Elenco aggiornato dei partecipanti

Nome	Datore di lavoro	In rappresentanza di	Settore
Claude Monney	UFT	Autorità	Elettrico
Nik Püntener	SISAG	Industria	Elettrico
Erich Megert	SISAG	Industria	Elettrico
Martin Niederberger	Frey	Industria	Elettrico
Bernd Populorum	Garaventa	Industria	Edilizio
Christian Lauber	alp Ingenieure	Gestori ¹⁾	Edilizio
Fredy Unger	F. Unger AG	Esperto	Edilizio
Thomas Joos	Ewp AG	Esperto	Edilizio
Vacante	Bartholet	Industria	Edilizio
Alain Gilliland	UFT	Autorità	Edilizio
Peter Rüdüsüli	Bartholet	Industria	Meccanico
Thomas Kaelin	Inauen-Schätti	Industria	Meccanico
Michael Mathis	Garaventa	Industria	Meccanico
Placi Wenzin	Bartholet	Industria	Meccanico
Thomas Rentsch	Steurer Seilbahnen AG	Industria	Meccanico
Niklaus Imthurn	UFT	Autorità	Meccanico
Renzo Pesciallo	Funivie Svizzere	Gestori	Meccanico
Ulrich Blessing	CITT	Autorità	Meccanico
Bruno Britschgi	suva	Autorità	Sicurezza sul lavoro
Patrick Lutz	UFT	Autorità	Diritto
Laurent Queloz	UFT	Autorità	Moderazione

¹⁾ in qualità di rappresentante di FUS

Aggiornamento

Considerato che la direttiva 4 rappresenta una interpretazione comune di tutti i partecipanti alla sua elaborazione e che non va intesa come documento definitivo, si è concordato di sottoporla, con il coordinamento dell'UFT, a modifiche periodiche o dettate dalla necessità di aggiornamento. In queste occasioni potranno essere apportati gli adeguamenti o le integrazioni necessarie. A tale aggiornamento saranno invitate a contribuire tutte le parti interessate. La collaborazione avviene su base volontaria.

Allegato 4 - Glossario

La seguente tabella contiene le principali abbreviazioni utilizzate nella presente direttiva:

Abbreviazione	Designazione/Significato
AE	Autorizzazione d'esercizio
DE-OIFT	Disposizioni d'esecuzione OIFT, RS 743.121/.2/.3/.6
EIA	Esame dell'impatto sull'ambiente
EPROM	Erasable Programmable Read-only Memory
IFP	Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali di importanza nazionale
ISOS	Inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere d'importanza nazionale
IVS	Inventario delle vie di comunicazione storiche della Svizzera
LDis	Legge sui disabili, RS 151.3
LIFT	Legge sugli impianti a fune, RS 743.01
LPAmb	Legge sulla protezione dell'ambiente, RS 804.1
LPN	Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio, RS 451
OFuni	Ordinanza sulle funi, RS 743.011.11
OIFT	Ordinanza sugli impianti a fune, RS 743.011
OEIA	Ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente, RS 814.011
UFCOM	Ufficio federale delle comunicazioni
UFAM	Ufficio federale dell'ambiente
UFT	Ufficio federale dei trasporti
PAE	Procedura d'autorizzazione d'esercizio
PAP	Procedura d'approvazione dei piani
SIA	Società svizzera degli ingegneri e architetti
SN EN	Norma svizzera basata su una norma europea (EN)